
Formazione RENTRI anno 2026: nuovo ciclo formativo

Il percorso formativo, completamente **gratuito**, si articola in 10 webinar finalizzati a fornire indicazioni pratiche sugli aspetti operativi del RENTRI, con un focus sul FIR Digitale e sui servizi di supporto del RENTRI relativamente al FIR digitale e al registro cronologico di carico e scarico digitale.

[Calendario formativo 2026 >>](#)

[Materiale didattico dei corsi >>](#)

Il RENTRI è il sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'**art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006**, gestito direttamente dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI introduce un modello di **gestione digitale** per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal D.Lgs. n. 152/2006 quali l'emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

[RENTRI - Vademecum digitale per imprese e associazioni](#) [file PDF]

Normativa nazionale

Il 15 giugno 2023 è entrato in vigore il [DM 4 aprile 2023, n. 59](#): “Regolamento recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti”, che detta le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il 7 novembre 2023 è stato pubblicato il [Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente della sicurezza energetica n. 143 del 6 novembre 2023](#), che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori.

Obbligo di iscrizione

Attenzione

Esclusioni dall'obbligo di iscrizione al RENTRI

La **Legge 199 del 30/12/2025** pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 **ha sostituito** il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che **individua gli operatori obbligati all'iscrizione al RENTRI**.

Tutte le informazioni sono disponibili sul portale

RENTRI: <https://www.rentri.gov.it/news/esclusioni-dall-obbligo-di-iscrizione-al-rentri-0>

Vidimazione registro di carico e scarico cartaceo per le Amministrazioni Pubbliche

In deroga all'obbligo di vidimazione digitale ed in attesa dell'emanazione del decreto (previsto dall'art. 188 bis comma 2 del D.Lgs 152/2006), che disciplinerà la modalità di applicazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti alla Forze armate, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tali Amministrazioni, non essendo iscritte al RENTRI, continueranno a utilizzare il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo anche dopo il 13/02/2026, utilizzando i nuovi modelli come riportato nell'allegato 1 del D. M. 59/2023.

Per l'iscrizione al RENTRI e per l'adeguamento al DM 4 aprile 2023, n. 59 è **stato previsto un arco temporale dai 18 ai 30 mesi dall'entrata in vigore del regolamento**, a seconda delle caratteristiche dei soggetti obbligati.

L'**accesso al portale RENTRI** avviene esclusivamente mediante autenticazione tramite **SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Carta d'Identità Elettronica (CIE)**, al fine di acquisire l'identità digitale del soggetto che accede.

Sono obbligati a iscriversi al RENTRI i soggetti che producono, trasportano, trattano o intermediano rifiuti pericolosi o non pericolosi con le seguenti modalità.

Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025: operatori professionali e grandi imprese:

Impianti di trattamento rifiuti; trasportatori di rifiuti; commercianti/intermediari di rifiuti; consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti; imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (più di 50 dipendenti); imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (più di 50 dipendenti); delegati.

Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025: imprese da 11 a 50 dipendenti

Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi (tra 11 e 50 dipendenti); imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali (tra 11 e 50 dipendenti).

Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: tutte le altre imprese obbligate

Imprese/enti e produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti); produttori di rifiuti pericolosi diversi da imprese o enti.

I soggetti non rientranti nelle tipologie soprelencate non si iscrivono, ma devono solo registrarsi al RENTRI per vidimare digitalmente i FIR.

FIR cartaceo: proroga dell'utilizzo fino al 15 settembre 2026

Con l'entrata in vigore della Legge n. 26 del 27 febbraio 2026 (conversione del D.L. 31 dicembre 2025, n. 200), dal 1° marzo 2026 vengono introdotte disposizioni transitorie sull'utilizzo del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR).

Cosa cambia:

- **Fino al 15 settembre 2026**, il FIR potrà continuare ad essere emesso in formato cartaceo, come alternativa al formato digitale previsto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
- Le sanzioni per la mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI entreranno in vigore solo a partire dal 15 settembre 2026.

Attenzione alla gestione del formato: è fondamentale ricordare che il formato scelto dal produttore/detentore del rifiuto determina l'intero processo operativo lungo tutta la filiera. In particolare:

- se il FIR è emesso in formato digitale, tutti gli operatori coinvolti (trasportatori e destinatari) devono gestirlo digitalmente;
- se il FIR è emesso in formato cartaceo, l'intera filiera deve operare utilizzando lo stesso formato cartaceo.

Guarda il [video](#) sui servizi di supporto e l'APP del RENTRI per l'utilizzo e la gestione del FIR digitale.

Modalità di iscrizione

Gli operatori si iscrivono mediante accreditamento alla procedura telematica **compilando una pratica attraverso il portale RENTRI**, che si interfaccia con il Registro Imprese (per l'anagrafica), con l'Albo (per le autorizzazioni al trasporto), con il Recer (Registro Nazionale delle autorizzazioni al recupero) e il Catasto telematico ISPRA (per le autorizzazioni a recupero e smaltimento).

Per poter completare l'iscrizione gli operatori versano, al Ministero dell'Economia, contributo annuale e diritto di segreteria, attraverso la piattaforma PagoPA:

- **diritto di segreteria** pari a 10 €;
- **contributo annuale** diversificato:
 - imprese o enti che trattano o trasportano rifiuti, intermediari, consorzi, imprese o enti con più di 50 dipendenti che producono rifiuti e soggetti delegati versano 100 € il primo anno e 60 € per ogni annualità successiva;

-
- imprese o enti produttori di rifiuti con dipendenti superiori a 10 e minori di 50 versano 50 € il primo anno e 30 € per ogni annualità successiva;
 - tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi versano 15 € il primo anno e 10 € per ogni annualità successiva.

L'iscrizione effettuata dagli operatori è considerata completata con la corretta trasmissione della pratica. Non vi è istruttoria e l'impresa/ente riceve una notifica di avvenuta iscrizione, a nome e con protocollo della Sezione.

L'attività amministrativa delle Sezioni è così riassumibile:

- verifica, preliminare all'accoglimento della pratica, del possesso dei requisiti da parte dei soggetti delegati (associazione, consorzi, circuiti organizzati);
- controllo campionario, successivo alla trasmissione della pratica, sui dati autorizzatori comunicati dagli impianti di trattamento dei rifiuti.

Cosa succede dopo l'iscrizione

Per gli operatori iscritti è previsto il versamento del **contributo annuale entro il 30 aprile di ogni anno** sempre con PagoPA o direttamente sul portale o con avviso di pagamento generato dal portale.

Eventuali variazioni ai dati vengono effettuate attraverso apposita pratica trasmessa tramite il portale a fronte del pagamento di diritti di segreteria.

La trasmissione dei dati al RENTRI, mediante interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI o mediante i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE, avviene con le tempistiche e le modalità definite dal Regolamento e dalle modalità operative, senza che le Sezioni siano coinvolte.

Link utili per ulteriori informazioni

www.rentri.gov.it

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI>

Ultima modifica

Mer, 10/06/2026 - 18:41

Condividi Condividi

- [Facebook Facebook](#)
- [X](#)
- [LinkedIn LinkedIn](#)
- [Whatsapp Whatsapp](#)
- [Telegram](#)

Vedi azioni Vedi azioni

- Stampa [Stampa](#)
- [Invia Invia](#)

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 4 (1 vote)

